

SERVIZIO AUTONOMO "CONTROLLI E ANTICORRUZIONE" - CAP RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)

Via Leonardo da Vinci n. 6 (Palazzo I. Silone) - 67100 L'AQUILA <u>cap@regione.abruzzo.it</u>
responsabile.anticorruzione@regione.abruzzo.it

Prot. 0203818/22 L'Aquila, 24.05.2022

Al Direttore Generale Ai Direttori dei Dipartimenti Ai Dirigenti dei Servizi Autonomi

Oggetto: Rotazione ordinaria e straordinaria del personale della Giunta regionale. Comunicazioni urgenti.

Come noto la rotazione del personale all'interno delle pubbliche amministrazioni nelle aree a più elevato rischio di corruzione è stata introdotta come misura di prevenzione della corruzione dalla Legge n. 190/2012 che stabilisce che le pubbliche amministrazioni devono definire e trasmettere all'ANAC «procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari».

Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 1, co. 10, lett. b) della L. 190/2012, il RPCT deve verificare, d'intesa con il dirigente competente, «l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione». Questo tipo di rotazione, c.d. "ordinaria", è stata inserita dal legislatore come una delle misure organizzative generali ad efficacia preventiva che può essere utilizzata nei confronti di coloro che operano in settori particolarmente esposti alla corruzione.

La rotazione del personale assegnato alle aree a rischio rappresenta una misura fondamentale che il Piano Nazionale Anticorruzione individua, specificando che "l'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione".

In ambito regionale, in attuazione delle Misure previste dal PTPCT 2016/2018, con D.G.R. n. 42 del 02.02.2017 son stati approvati criteri per la rotazione del personale con qualifica dirigenziale e dei titolari di posizione organizzativa.

Successivamente, con D.G.R. n. 13 del 13.01.2020, la Giunta regionale approvava nuovi criteri e modalità per la rotazione dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa e stabiliva "si sostituiscono i criteri già approvati con la DGR n. 42, del 2 febbraio 2017".

Con D.G.R. n. 197 del 14.04.2020 veniva revocata la suddetta D.G.R. n. 13/2020 che aveva sostituito i criteri di cui alla D.G.R. n. 42/2017.



Con D.G.R. n. 264 del 14.05.2020 recante: "Criteri e modalità per la rotazione dei dirigenti della Giunta della Regione Abruzzo (in applicazione della Legge n. 190/2012 e del PTPCT vigente della Regione) – Nuova Approvazione", la Giunta Regionale ha introdotto unicamente per le posizioni dirigenziali, di vertice e non, nuovi criteri rispetto a quelli di cui alla D.G.R. n. 42/2017 che era rivolta anche ai titolari di posizione organizzativa.

Alla luce delle disposizioni di cui al par. 7.2 lett. g. del Documento approvato con la DGR 264/2020 "la durata massima degli incarichi dirigenziali (...) è correlata al livello di rischio di corruzione, come determinato per ogni Servizio. Nell'ambito del PTPCT, tenendo conto di livello di rischio attribuito ai processi di rispettiva competenza (secondo il vigente PTPCT), il livello di rischio, per ogni servizio, è articolato su tre fasce".

Il medesimo citato Documento prevede le seguenti fasce di durata massima degli incarichi dirigenziali:

Livello di rischio	Tipologia di incarico	Durata massima
Rischio Specifico ALTO (Area Rossa)	Dirigenti	7 anni
Rischio Specifico MEDIO (Area Gialla)	Dirigenti	8 anni
Rischio Specifico Basso (Area Verde)	Dirigenti	9 anni

Per l'applicazione della Misura, il par. 7.2 lett. k. stabilisce: "nelle more della definizione dei livelli di rischio di cui alla precedente lett. e) [? sic: riferimento incongruo ndr], nel conferimento degli incarichi - in attuazione della D.G.R. n. 386/2019 [? sic: 326/2019 ndr], – i soggetti valutatori verificano che il soggetto cui l'amministrazione intende conferire l'incarico non abbia superato 8 (otto) anni di permanenza, nell'ambito dei medesimi Servizi titolari di processi di livello Alto rischio o Medio rischio; in particolare i soggetti valutatori garantiscono che il soggetto cui l'amministrazione intende conferire l'incarico non venga assegnato a Servizi che, seppure diversamente denominati, rispetto a quelli precedentemente diretti sono chiamati a gestire i medesimi processi e nei confronti dei medesimi Stakeholder, rispetto ai quali il soggetto interessato ha maturato 8 (otto) anni di permanenza".

Non risulta alla scrivente che siano stati definiti i livelli di rischio delle posizioni dirigenziali ai sensi del citato par. 7.2 della DGR 264/2020 per la determinazione dei tempi di durata massima dei relativi incarichi.

Come noto, i Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza effettuano la valutazione del rischio di ciascun processo mappato; detti processi sono aggregati in "Processi Trasversali", comuni a tutte le strutture regionali, e in "Processi Specifici" di talune strutture regionali. La definizione del livello di rischio di ciascuna posizione implica la puntuale esplicitazione, da parte di ogni Dipartimento/Servizio Autonomo, dei processi mappati svolti dai medesimi e da ciascuna dipendente articolazione organizzativa.

Dal momento che la misura della rotazione deve essere attuata anche per i funzionari titolari di posizione organizzativa, è necessario che la suddetta attività riconduca i processi mappati fino alle rispettive posizioni organizzative. Per quanto riguarda in particolare la disciplina della rotazione degli



incarichi di titolarità delle posizioni organizzative, per quanto consta al momento e per la successione degli atti deliberativi rinvenuti e sopra riportati, sussistono unicamente le disposizioni contenute nella D.G.R. n. 42/2017, alla cui lettura si rimanda anche evidenziando che la durata massima in essa stabilita per gli incarichi di posizione organizzativa risulta inferiore a quella che la D.G.R. n. 264/2020 stabilisce per gli incarichi dirigenziali.

È evidentemente urgente che il Dipartimento competente in materia di Organizzazione, acquisita la puntuale esplicitazione da parte di ogni Dipartimento/Servizio Autonomo dei processi mappati svolti dai medesimi e da ciascuna dipendente articolazione organizzativa, stabilisca in quale livello di rischio si collochi una posizione dirigenziale tenendo anche conto del fatto che alla medesima possano far capo processi che il PTPCT colloca in livelli di rischio diversi e talora qualificati anche come "Medio/Alto" e "Medio/Basso". La disciplina approvata con la più volte citata D.G.R. n. 264/2020 solo per gli incarichi amministrativi di vertice stabilisce che "si applica il medesimo termine di durata massima previsto per gli incarichi dirigenziali, a condizione che le Strutture che da questi dipendono gestiscano processi classificati di "Rischio Specifico di livello Alto" ovvero di "Rischio Specifico di livello Medio" in misura superiore ad un terzo del numero complessivo."

Tanto si rappresenta, per quanto di competenza di questo RPCT, unitamente all'evidente urgenza di porre in essere tutto quanto necessario a presidiare la costante oggettiva applicazione della misura.

Richiamata la precorsa corrispondenza del RPCT in merito, si resta in attesa di cortese urgente riscontro e si inviano cordiali saluti.

La Dirigente del Servizio

e
Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza